



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 437 del 19/04/2016

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2012 PERSONALE DIPENDENTE: REPERIBILITÀ, MAGGIORAZIONE FESTIVA, TURNAZIONE, MANEGGIO VALORI, INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, PER ATTIVITÀ DISAGIATE E COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO

Registro di Settore
N° 192 del 19/04/2016

Il giorno diciannove del mese di Aprile dell'anno duemilasedici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che il trattamento economico dei dipendenti, oltre ad una parte fondamentale include anche quella accessoria, caratterizzata da contingenza ed eventualità, concretamente individuabile in svariati istituti, normati dalla contrattazione di comparto nazionale e/o di secondo livello e ricorrenti a seconda delle condizioni soggettive dei dipendenti, nonché di determinati presupposti contrattuali;

RILEVATO che la fonte del trattamento economico dei dipendenti rimane in ogni caso la contrattazione nazionale e, nei limiti da questa consentiti, quella decentrata integrativa intervenuta presso ogni amministrazione, secondo la tempistica e le modalità fissate agli artt. 4 e 5 CCNNLL 01/04/1999 (il primo riscritto dall'art. 5 CCNNLL 22/01/2004). In particolare:

- * che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/01 *“l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”*;
- * che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 165/01 *“il trattamento economico....ed accessorio è definito dai contratti collettivi”*;
- * che l'art. 5 comma 4 del CCNNLL 01/04/1999 per come riscritto dall'art. 4 CCNNLL 22/01/2004 prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi *“conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi”*;

CONSIDERATO altresì:

- ✓ che esistono istituti connessi al salario accessorio (turnazione, reperibilità, maggiorazione festiva, indennità di posizione per le P.O.) rispetto ai quali la normativa contrattuale di livello nazionale è l'unica fonte di disciplina (non residuando alla contrattazione decentrata a livello di ente alcun margine di regolamentazione), configurandosi pertanto rispetto ad essi un diritto soggettivo perfetto a favore degli aventi diritto qualora ricorrano tutte le condizioni contemplate;
- ✓ che si ravvisano altri istituti pur connessi al salario accessorio (disagio, rischio, indennità di responsabilità, maneggio valori) per i quali, oltre alla contrattazione nazionale, è pur rilevante per ciò che attiene alle determinazioni dei criteri di individuazione ed alle modalità e quantità di erogazione, l'intervento della contrattazione decentrata;
- ✓ che per l'anno 2012 in data 30/12/2015 in sede di contrattazione decentrata si addivenuto alla ripartizione del fondo ex art. 15 CCNNLL 01/04/1999 stanziando a favore di ogni istituto una determinata somma, incluse quelle destinate alla premialità ai sensi dell'art. 18 CCNNLL 01/04/1999;

RILEVATO:

- che l'art. 22 CCNNLL 14/09/2000 disciplina esaustivamente l'istituto della turnazione da riconoscersi alle condizioni ivi interamente riportate al personale che nell'arco di un mese effettua prestazioni lavorative in differenti articolazioni orarie giornaliere (turni);
- che l'art. 23 CCNNLL 14/09/2000 riconosce l'istituto della reperibilità a favore del personale che per un determinato numero di volte al mese ha l'obbligo di restare a disposizione del datore di lavoro ed eventualmente di fornire la propria prestazione lavorativa, ove necessario fuori dell'orario di servizio;
- che l'art. 24 CCNNLL 14/09/2000 riconosce, tra l'altro una maggiorazione retributiva a favore dei dipendenti che prestano attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale;
- che l'art. 10 comma 1 CCNNLL 31/03/1999, nel riconoscere il trattamento economico accessorio al personale di categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 (posizione organizzativa), prevede una retribuzione di posizione fissa oscillante tra un minimo ed un massimo contrattuale assorbente qualunque altra competenza accessoria;
- che l'art. 37 CCNNLL 14/09/2000 prevede che *gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale*. In proposito il regime dell'ultima contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 29/03/2012 da applicarsi in prorogatio anche alle prestazioni lavorative rese nel 2012, prevede le ipotesi concrete all'art. 5 lett. b);
- che l'art. 18 CCNNLL 01/04/1999 disciplina l'erogazione dei compensi connessi alla produttività a favore del personale dipendente, correlando l'erogazione della medesima agli effettivi miglioramenti di produttività e di incremento quali-quantitativo dei servizi e subordinando altresì il loro riconoscimento ad una valutazione consuntiva dei risultati raggiunti alla luce del sistema di valutazione in essere presso l'ente locale (nella fattispecie deliberazione G.M. n.224 del 29/06/2012);
- che l'art. 4 CCNNLL 01/04/1999 prevede che gli enti, in sede di contrattazione decentrata, tra l'altro, regolamentino le seguenti materie: le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corrispondenza dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e) (leggi:

disagio), f) (leggi: specifiche responsabilità) e g) (leggi: compensi connessi a specifiche disposizioni di legge). In proposito il regime dell'ultima contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 29/03/2012 da applicarsi in prorogatio anche alle prestazioni lavorative rese nel 2012 prevede le ipotesi concrete agli artt. 6-7;

- che l'art. 36 CCNLL 14/09/200, tra le altre cose, prevede che l'importo dell'indennità giornaliera di maneggio valori (spettante ai sensi del medesimo articolo al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa), è determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata. In proposito il regime dell'ultima contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 29/03/2012 da applicarsi in prorogatio al 2012 prevede le ipotesi concrete agli art. 5 lett. d);

VISTA la nota prot. 25510 del 10/06/2014 a firma del Dirigente del Settore 2, contenente il prospetto dei dipendenti aventi diritto alle specifiche indennità alla luce della contrattazione decentrata locale applicabile per l'anno di competenza 2012;

VISTO l'allegato B siglato dal Dirigente del Settori 1, 4 e 5, con il quale oltre ad individuarsi gli aventi diritto alle indennità connesse ai diversi istituti contrattuali (e la quantificazione di queste) alla luce della normativa nazionale e di quella integrativa in proroga di propria competenza, si sintetizza la posizione di tutti i dipendenti dell'ente (anche quelli del Settore 2 per come individuata nella nota del 10/06/2014 prot. 25510 a firma del Dirigente del Settore 2), a favore dei quali procedere per gli importi annotati a margine di ciascuno;

CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione delle competenze accessorie concernenti l'annualità in oggetto, rilevandosi la presenza di ogni presupposto di legge ed in particolare, per la parte normativa, ai sensi dell'art. 4 CCNLL 01/04/1999, il precedente regime contrattuale in proroga (la proroga non si negozia per la semplice ragione che è essa stessa espressione di un precedente contratto);

VISTA la determinazione del dirigente Settore finanziario con la quale sono stati individuati e quantificati i residui di competenza della Commissione straordinaria, laddove andrà a gravare la gestione della presente posizione debitoria;

RILEVATO altresì l'urgenza di procedere in quanto lo stato di dissesto finanziario e la competenza a provvedere dell'Organismo straordinario di liquidazione per i crediti anno 2012, non consentono ulteriori differimenti a fronte dell'imminente chiusura dall'attività di rilevazione della massa passiva (comprensiva dei crediti dei dipendenti);

ESAMINATI:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni propriamente gestionali,
- ✓ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in particolare l'art. 5 comma;
- ✓ il CCNLL 01.04.199, art. 4;
- ✓ il CCNLL 22.01.2004, artt. 5-6;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare a favore dei dipendenti riportati nell'allegato "B", parte integrante della presente, le somme segnate a margine di ciascuno, quale compenso maturato nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, per lo specifico istituto riportato in intestazione su ogni foglio;
2. di liquidare a favore dei dipendenti riportati nell'allegato "A", parte integrante della presente, le somme segnate a margine di ciascuno, quale compenso maturato nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, a titolo di c.d. produttività;
3. di dare atto che la relativa spesa, rappresentante un credito collettivo dei lavoratori dell'ente (che assorbe eventuali richieste singole inoltrate per le predette causali/titoli), deve essere gestita ed evasa dalla competente Commissione di liquidazione, stante la riconducibilità ad un'annualità di loro competenza a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario giusta deliberazione CC. N.ro 39 del 21 giugno 2013;
4. di trasmettere copia della presente alla Commissione di liquidazione, all'Ufficio trattamento economico

del personale per gli eventuali adempimenti consequenziali, al Settore 4, ed all'esecutore incaricato, affinché provveda alla pubblicazione nella specifica area della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge n. 190/ 2012 e D.lgs. n. 33/13.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 13/04/2016

Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
----------------	----------------	-----------------	------------------

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 19/04/2016

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1014 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 19/04/2016 al 04/05/2016

Data: 19/04/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to RENATO FRANZA